

Spettabile
Corte di Appello di Trento

RIP. ING. DET. N. 3/2019
udienza 15.01.2020

**MEMORIA EX ART. 121 C.P.P.
NELL'INTERESSE DI**

(RIP. ING. DET. N. 3/2019)

udienza 15 gennaio 2020

Il sottoscritto Avv. Nicola Canestrini, difensore di fiducia del signor *** nel procedimento in epigrafe, vista la comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2019 dal Ministero dell'Economia e Finanze (difeso e rappresentato dall'Avvocatura dello Stato di Trento)¹, espone quanto segue.

1) In merito all'assenza di colpa grave in capo all'istante

Nella suddetta comparsa di costituzione, l'Avvocatura dello Stato di Trento evidenzia talune ragioni per le quali, a suo dire, il signor *** avrebbe contribuito alla causazione dell'ingiusta detenzione sofferta attraverso comportamenti connotati dall'elemento della **colpa grave**.

Tuttavia, le evidenze sollevate dall'Avvocatura risultano **imprecise, non pertinenti** e, in ogni caso, **non idonee a dimostrare l'effettiva sussistenza di colpa grave** in capo all'istante.

¹ ***"Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il carico delle spese va ripartito secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c , ma tale soccombenza, considerato che il Ministero del tesoro non ha nè obbligo nè potere di adempiere spontaneamente prima del giudizio, va intesa in senso sostanziale; pertanto, ricorre nei confronti della parte pubblica solo quando questa abbia avanzato eccezioni o opposizioni poi disattese"*** (Cass. pen. Sez. IV, 09-05-1996, n. 1263 Citarella).

1.1) LA “MANCATA CONTESTAZIONE NEL MERITO” DEI FATTI DI REATO CONTESTATI DALLE AUTORITÀ MOLDAVE

Anzitutto, lascia quantomeno perplessi constatare come venga addebitato al sig. *** di “*non aver mai contestato nel merito i fatti addebitategli dalle autorità Moldave*” (pag. 4 comparsa di costituzione).

È appena il caso di ricordare (cosa che peraltro fa la stessa Avvocatura alle pagg. 16-17 della comparsa di costituzione!) che risulta pacifico che, nel procedimento di estradizione passiva, l’Autorità Giudiziaria italiana **non esercita un sindacato relativo al merito dell’accusa** formulata nei confronti dell’estradando dalle Autorità del Paese richiedente, limitandosi ad un **esame estrinseco e formale della regolarità della documentazione** pervenuta, al fine di **verificare la sussistenza delle condizioni necessarie** (e, specularmente, **l’assenza di condizioni ostative**) **per l’emanazione di una sentenza favorevole all’extradizione** verso lo Stato estero².

Pertanto, risulta incomprensibile come si possa affermare che un’asserita mancanza di contestazione nel merito dell’accusa formulata dalle Autorità Moldave possa fondare una responsabilità per colpa grave dell’istante.

1.2) LA VICENDA PROCESSUALE MOLDAVA QUALE PARAMETRO PER VALUTARE I PRESUPPOSTI DELL’APPLICABILITÀ DELLA MISURA CAUTELARE IN ITALIA

L’Avvocatura indica poi, quale elemento fondante l’asserita responsabilità per colpa grave del sig. ***, il contegno da lui tenuto in Moldavia, e in particolare la circostanza per cui – come dichiarato dallo stesso istante nell’udienza dd. 16.11.2018 – egli, arrestato in Moldavia, abbia corrotto le guardie carcerarie attraverso il pagamento di una somma di denaro, e sia così riuscito ad uscire dal carcere. Secondo l’Avvocatura, tale comportamento tenuto dal *** nel suo Paese di origine avrebbe “*palesamente concausato la valutazione del giudice italiano in ordine alla sua capacità e volontà di sottrarsi [...] all’eventuale (ri)consegna alle autorità moldave da parte della giustizia italiana*”, e ciò in quanto i giudici della Corte di Appello di Trento avrebbero ritenuto, proprio a causa della vicenda processuale moldava, sussistente un forte **pericolo di fuga** del sig. ***, e per tale ragione non avrebbero concesso una misura cautelare meno afflittiva in luogo della custodia in carcere.

Tuttavia, non è chiaro **quale rilevanza** possa aver avuto la circostanza per cui il sig. *** abbia corrotto le Autorità moldave, al fine di poter uscire dal carcere, nell’ambito della valutazione che il giudice

² Sul punto, si vedano *ex plurimis*: Cass. pen., sez. VI, sent. 26.03.2010, n. 11800; Cass. pen., sez. VI, sent. 19.04.2011, n. 16287; Cass. pen., sez. VI, sent. 04.07.2014, n. 29359; Cass. pen., sez. VI, sent. 19.12.2016, n. 53741 (pronuncia, quest’ultima, peraltro citata dalla stessa Avvocatura!).

del merito estradizionale è stata chiamata a compiere in sede cautelare per verificare la sussistenza o meno delle esigenze che legittimassero la disposizione, prima, e il mantenimento, poi, della custodia cautelare in carcere. Tali presupposti (e in particolare il pericolo che l'estradando possa **sottrarsi all'eventuale consegna**) vanno naturalmente valutati in base alla situazione personale, familiare e lavorativa dell'estradando sul territorio nazionale, per decidere se, **in territorio italiano**, l'unica misura che possa assicurare il soddisfacimento delle esigenze cautelari sia la custodia in carcere³.

Infatti, nel richiedere la sostituzione della custodia con la misura degli arresti domiciliari, questa difesa ha posto a fondamento della richiesta la circostanza per cui il sig. *** presentasse un **forte radicamento sul territorio italiano** (egli abita stabilmente in Italia da più di 10 anni con i suoi familiari, e tutti risiedono a Trento dal 2015; i genitori lavorano entrambi regolarmente; ha compiuto in territorio italiano un percorso di formazione scolastica e professionale): non c'è chi non veda la differenza del pericolo di fuga da un paese nel quale non ha legami dal pericolo di fuga da un paese nei quali ha tutti i legami connaturati all'esistenza (professionali, scolastici, familiari, affettivi, ..).

In ogni caso, dalla lettura degli atti emerge come il giudice del merito estradizionale non abbia mai fondato la disposizione o il mantenimento della custodia in carcere sulla base del contegno tenuto dal sig. *** in Moldavia.

La circostanza per cui il sig. *** sia potuto uscire dal carcere consegnando del denaro alle autorità moldave va piuttosto interpretata (come infatti è avvenuto nel caso di specie) quale elemento sintomatico della **profonda corruzione e totale inadeguatezza del sistema sanzionatorio moldavo**, tanto che il giudice del procedimento estradizionale ha posto l'episodio a **fondamento della concretezza del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti** nel carcere di Chisinau, a cui l'estradando sarebbe stato destinato in caso di pronuncia favorevole all'estradizione.

Alla luce dei suddetti elementi, posti a confronto con le informazioni assunte pervenute nel mese di gennaio 2019, vanno ritenute attendibili anche le dichiarazioni rese da Chiperi Ion all'udienza del 16 novembre 2018 circa le condizioni carcerarie subite per due mesi in Moldavia dal suddetto, allorquando lo stesso è riuscito a scappare *"con l'aiuto di mia madre ho pagato del denaro per poter uscire..."*.

³ Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione ha sul punto precisato che "Non è consentito motivare la sussistenza del pericolo di fuga dal territorio italiano (o di sottrazione alla eventuale consegna) con la considerazione che il soggetto "è riuscito ad allontanarsi dallo stato che ha richiesto la sua estradizione". Una siffatta motivazione, infatti, finisce con il ritenere sempre sussistente l'esigenza cautelare, posto che per definizione un soggetto di cui è richiesta l'estradizione si è evidentemente allontanato dallo Stato richiedente" (Cass. pen., sez. VI, sent. 28.03.1995, n.1223).

1.3) IL PROCEDIMENTO CAUTELARE IN ITALIA

L'Avvocatura di Stato ravvisa poi ulteriori elementi che configurerebbero responsabilità per colpa grave in capo al *** ripercorrendo il procedimento cautelare svoltosi dinanzi a questa Corte. Tuttavia, anche in questo caso, le considerazioni dell'Avvocatura appaiono **imprecise e non pertinenti**.

Come già specificato nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, questa Corte ha **negato per due volte la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere** con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, richiesta da questa difesa.

Nello specifico, la Corte d'Appello di Trento ha **respinto l'istanza** ex art. 299 c.p.p. per la prima volta in data **31.10.2018**. Avverso tale provvedimento di rigetto, questa difesa ha proposto **ricorso per Cassazione in data 20.11.2018**, deducendo inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza del "pericolo di fuga" posto a sostegno della custodia cautelare in carcere.

Il **ricorso è stato accolto** dalla Suprema Corte con sentenza emessa in data **28.12.2018**: in tale sentenza viene specificato come la Corte d'Appello **non avesse operato una concreta valutazione del permanere del pericolo di fuga** a fronte delle deduzioni presentate da questa difesa, **ritenendo, illegittimamente, immutato il quadro cautelare**. Tuttavia, la Corte d'Appello, in sede di giudizio di rinvio, ha **respinto nuovamente l'istanza** ex art. 299 con ordinanza emessa in data **19.01.2019**, nella quale si limitava a *"ribadire che non vi sono modifiche rispetto al momento di applicazione della misura"*. Avverso quest'ultima ordinanza, questa difesa ha **nuovamente proposto ricorso per Cassazione** in data **06.02.2019**, il cui esito tuttavia non è stato necessario attendere, in quanto in data **15.02.2019** la Corte di Appello ha pronunciato **sentenza con cui ha respinto la richiesta di estradizione** presentata dalla Moldavia ai sensi dell'art. **705 / 2 lett. c) c.p.p.**, in quanto ha ravvisato il **concreto rischio** che il sig. *** potesse subire **trattamenti inumani e degradanti** in caso di consegna alle Autorità moldave⁴.

⁴ La previsione legislativa del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel Paese richiedente quale condizione ostativa all'extradizione (art. 705 / 2 lett. c) c.p.p.) costituisce elemento di fondamentale importanza, in quanto posto a **tutela dei diritti fondamentali dell'estradando** (specificamente, il diritto alla salute, e in certi casi lo stesso **diritto alla vita**) qualora tali diritti rischiano di essere violati dallo Stato richiedente. Desta quantomeno perplessità, dunque, come l'Avvocatura di Stato di fatto **sminuisca l'importanza di tale condizione ostativa**, affermando che nel caso di specie *"sussistevano tutte le condizioni sostanziali e procedurali per l'extradizione, ostandovi unicamente il ritenuto limite di cui all'articolo 705 comma 2, lettera c) del codice di procedura penale"*. A questa difesa (ed evidentemente anche al legislatore) pare che il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nello Stato

Tale breve ricostruzione del procedimento cautelare svoltosi dinnanzi a questa Corte (che, come detto, questa difesa ha già svolto nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, probabilmente sfuggita all'Avvocatura) rende subito evidente come risulti privo di senso ricordare che il secondo provvedimento di diniego dell'istanza ex art. 299 c.p.p. *“non è mai stato annullato dalla S.C. di Cassazione”*: non è mai stato annullato per la semplice ragione che questa difesa ha **rinunciato al ricorso presentato**, perché, una volta intervenuta la sentenza dd. 15.02.2019 di questa Corte, **non sussisteva più l'interesse al ricorso medesimo**.

Di conseguenza, risulta del tutto **privo di pertinenza** anche il riferimento compiuto nella comparsa di costituzione all'**ordinanza della Corte di Appello di Trento dd. 31.01-07.02.2019**, nella quale la Corte afferma che *“le eventuali deficienze della difesa non possono farsi carico allo Stato, appesantendone gli oneri economici a tutto danno dell'Erario”*. Tale affermazione, infatti, va letta nel contesto del procedimento a cui quell'ordinanza si riferisce; si tratta infatti del caso di un estradando il cui difensore **non aveva impugnato in Cassazione le ordinanze rigettanti le istanze di modifica della misura cautelare**: *“Poiché, nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha sentenziato nel senso della insussistenza delle condizioni per l'estradizione, è altamente probabile per non dire quasi certo (con sufficiente prognosi ex post) che, ove S.O. l'avesse investita con ricorso ex art. 719 c.p.p. avverso le ordinanze cautelari, sarebbe stato applicato il disposto di cui al prefato art. 714 comma 3°, con conseguente scarcerazione”*. Dunque, com'è evidente, si tratta di un riferimento **che non presenta alcuna attinenza al caso del sig. *****, poiché – come spiegato – **entrambi i provvedimenti negatori della sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari sono stati da questa difesa impugnati in Cassazione** (vittoriosamente in entrambi in casi, dato che nelle more del secondo ricorso in cassazione la Corte del merito estradizionale ha accolto le ragioni ostative *tout court* alla estradizione).

Appare poi incomprensibile l'assunto dell'Avvocatura di Stato secondo cui determinerebbe una responsabilità a titolo di colpa grave la circostanza per cui *“l'odierno ricorrente non ha mai contestato il provvedimento cautelare in sé, reclamando unicamente la sua trasformazione in arresti domiciliari (in luogo della detenzione in carcere)”*.

Da un lato, è noto come la cognizione del giudice dell'appello cautelare sia circoscritta entro il limite segnato dai motivi dedotti con l'atto di gravame (Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786), ma NON dalla richiesta espressa dalla difesa: dato che nei motivi si specificava chiaramente che NON sussisteva ALCUN pericolo di fuga

di destinazione **debba ritenersi più che sufficiente, anche da solo, a determinare l'impossibilità di concedere l'estradizione.**

(cfr. motivo sub 1 dell'atto allegato), e si richiedeva “*quantomeno*” la sostituzione della misura cautelare massima, il giudice della cautela estradizionale ben avrebbe potuto scarcerare l'estradando.

Ma è credibile sostenere che lo stesso giudice che per due volte ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare, a causa dell'asserita sussistenza di pericolo di fuga dell'istante, qualora fosse invece stata investita di un'istanza di revoca della medesima misura cautelare, avrebbe accolto la richiesta?

Incomprensibile risulta, infine, anche l'affermazione per cui l'istante sarebbe stato “*gravato dell'onere di allegazione e probatorio*” riguardo la sussistenza di condizioni ostative all'extradizione, e che di conseguenza “*non avere prospettato tempestivamente già al giudice cautelare*” le prove dell'esistenza di condizioni ostative all'extradizione integrerebbe colpa grave: tanto più che qualche rigo sopra l'Avvocatura lamenta il fatto che *** abbia raccontato la vicenda corruttiva ..

Dalla lettura degli atti del procedimento emerge che già **in sede di identificazione** in seguito all'applicazione di misura coercitiva (ex art. 717 c.p.p.) – e dunque alla prima occasione utile – il sig. ***, non acconsentendo all'extradizione, aveva **evidenziato le pessime condizioni carcerarie e la corruzione del sistema carcerario moldavo**. Egli, infatti, aveva dichiarato: “*Non acconsento alla mia estradizione perché le condizioni [di detenzione, ndr] in Moldavia sono disumane. Non c'è giustizia perché c'è tanta corruzione*”⁵.

Ebbene, è compito della Corte di Appello verificare d'ufficio l'esistenza di condizioni ostative all'extradizione, una volta che queste vengano evidenziate (come accaduto nel caso di specie) dall'estradando⁶.

Pertanto, nel caso di specie non vi è stata alcuna “*deficienza della difesa*”: pare che quindi **il ricorrente dovrà proprio “vedersela” con l'Erario** (per riprendere la infelice espressione di controparte).

Dunque, da quanto sin qui evidenziato si comprende come **non ricorra alcuna responsabilità dell'istante**, né a titolo di colpa grave, ma neanche a titolo di colpa lieve, non configurandosi alcuna negligenza che possa aver contribuito in qualsiasi modo all'ingiusta detenzione subita.

⁵ Cfr. pag. 2 verbale di identificazione personale e di eventuale consenso all'extradizione per l'estero, dd. 23.08.2018, già allegato n. 9 all'istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

⁶ A fortiori può considerarsi Cass. pen., sez. VI, sent. 22.02.2017 n. 8529, in cui la Suprema Corte ha evidenziato come fosse compito della Corte di Appello verificare d'ufficio la situazione di sovraffollamento delle carceri della Romania nell'ambito di un procedimento di Mandato di Arresto Europeo, **anche in assenza di allegazione da parte dell'estradando**.

2) In merito alla quantificazione dell'indennizzo

L'Avvocatura di Stato definisce "assurda – per non dire provocatoria" la quantificazione dell'indennizzo compiuta da questa difesa nell'istanza di riparazione, affermando che il criterio corretto da utilizzare sarebbe il criterio c.d. *aritmetico* definito dal c.p.p. per il calcolo dell'indennizzo nei procedimenti ordinari (e dunque **non estradizionali**), secondo cui all'istante spetterebbero 235,82 € per ogni giorno di ingiusta detenzione patito.

L'Avvocatura, a sostegno della sua tesi, richiama la sentenza n. 50615/2019 della Suprema Corte di Cassazione (sez. IV penale), affermando che, in tale pronuncia, la Corte abbia indicato il suddetto criterio aritmetico come applicabile anche al procedimento estradizionale.

Preliminarmente, si precisa che questa difesa è ben a conoscenza della pronuncia sopra citata, in quanto si colloca in un procedimento in cui la difesa dell'istante è stata curata proprio dal sottoscritto. Dunque, è con piena cognizione di causa che si può affermare che l'Avvocato che ha redatto la comparsa di costituzione **non deve aver compreso correttamente** quanto stabilito dalla Suprema Corte.

Leggendo con UN MINIMO DI attenzione la sentenza, infatti, si comprende agevolmente come la Corte abbia proprio **sconfessato l'automatica applicazione del criterio aritmetico per gli indennizzi da ingiusta detenzione "ordinari" al procedimento estradizionale, in forza della peculiarità di tale procedimento:** *"Il calcolo dell'indennizzo giornaliero costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita [...]* *costituisce bensì un criterio convenzionale di portata generale; ma **si basa su parametri e su presupposti alquanto diversi da quelli oggetto della restrizione a fini estradizionali*** *cui si riferisce la richiesta riparatoria di che trattasi, atteso che **la sottoposizione dell'estradando a restrizione della libertà ha natura e funzioni non sovrapponibili a quelle delle misure cautelari personali adottate ai sensi degli artt. 272 e ss.***

cod. proc. pen. [...] *tenendo ben presente che non può automaticamente trasporsi alla restrizione a fini estradizionali un criterio aritmetico ricavato da disposizioni riferite a presupposti applicativi affatto diversi e infungibili*⁷.

Infine, con non poco stupore questa difesa ha constatato che, al fine di giustificare la richiesta di una quantificazione inferiore dell'indennizzo rispetto a quella prospettata nell'istanza di riparazione, l'Avvocatura di Stato sostenga che

“la riparazione ex articoli 304 e ss. c.p.p. viene attribuita di norma a chi è infine pur sempre riconosciuto innocente, elemento che manca del tutto nella particolare fattispecie qui in esame”.

Anzitutto, si ricorda che il caso di specie verte su un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita in un **procedimento estradizionale**, che quindi – come già spiegato *supra* – **non verte mai sul merito dell'accusa penale a carico dell'istante**, ma solo sulla sussistenza o meno delle condizioni necessarie per concedere l'estradizione: **che senso ha, dunque, parlare di “innocenza” dell'istante?**

In ogni caso, anche qualora si fosse trattato di un procedimento penale ordinario, e non estradizionale, dalla sola lettura dell'art. 314 c.p.p. si comprende come **non sia assolutamente vero che la riparazione per ingiusta detenzione spetti soltanto a chi “sia riconosciuto innocente”!**

Infatti, l'art. 314 prende in considerazione, ai commi 1 e 2, due diverse ipotesi:

1. al comma 1, contempla il caso di chi *“è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”*, ossia il caso della c.d. *“detenzione ingiusta”* o **ingiustizia sostanziale**;
2. al comma 2, contempla **l'ulteriore e diverso caso** del soggetto *“prosciolto per qualsiasi causa o condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato*

⁷ Vero peraltro ANCHE la Cassazione – che annulla il provvedimento di riconoscimento per indennizzo da ingiusta detenzione estradizionale della Corte di Appello di Milano per errata quantificazione - ritiene di NON accogliere il cd. criterio aritmetico estradizionale. Controparte potrà trovare ulteriori chiarimenti in N. Canestrini, “Indennizzo da ingiusta detenzione nei procedimenti estradizionali: analogie e differenze rispetto a procedimenti ordinari”, GIUGNO 2019, <http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/06/14/indennizzo-ingiusta-detenzione-nei-procedimenti-estradizionali-analogie-differenze-rispetto-procedimenti-ordinari/>

emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità, ossia il caso della c.d. **“detenzione illegittima” o ingiustizia formale.**

Come è evidente, pertanto, nel caso di **“ingiustizia formale” non ha alcuna importanza l’“innocenza” o la “colpevolezza” del richiedente.**

Nell’ambito del procedimento estradizionale, come già esposto nell’istanza di riparazione, la Corte Costituzionale ha precisato che **“nei confronti di soggetti di cui è richiesta l’extradizione, gli estremi dell’ingiusta detenzione dovranno essere valutati verificando se risulta “ex post” accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, individuate a norma dell’art. 714 comma 3 c.p.p. nelle condizioni per una sentenza favorevole all’extradizione [...] sotto un profilo sostanziale-funzionale, la restrizione della libertà è da ritenersi “ingiusta” stante che la domanda di estradizione non è stata nel prosieguo accolta”** (Corte Costituzionale, sent. 16 luglio 2004 n. 231).

Dunque, la domanda di riparazione per **“ingiustizia (necessariamente) formale”** nel caso di un procedimento estradizionale è da ritenersi fondata **ogniqualevolta nei confronti dell’istante sia stata disposta una misura cautelare custodiale in forza di una domanda di estradizione che non sia poi stata accolta;** ed è proprio quanto accaduto nel caso di specie.

Per quanto concerne, poi, le ulteriori osservazioni compiute dall’Avvocatura in merito alla quantificazione dell’indennizzo, si precisa come tutte le conseguenze evidenziate nell’istanza di riparazione (familiari e professionali) non siano derivate dalla **“semplice sottoposizione a procedimento penale”**, bensì proprio dalla **misura cautelare custodiale subita.**

Nello specifico, per quanto concerne la situazione familiare del ricorrente, si è già anticipato (e lo si era ben fatto presente già in sede cautelare durante il procedimento estradizionale) che il sig. *** abita stabilmente, con tutta la famiglia, composta del padre ***, la madre *** e la sorella *** in territorio italiano dal 2008; gli stessi, tutti titolari di regolare permesso di soggiorno permanente dal ** 2014, risiedono dal 02.03.2015 in ***. Il padre del sig. *** lavora stabilmente e regolarmente come magazziniere presso la *** s.r.l. dal 16.06.2011, mentre la madre *** lavora saltuariamente quale collaboratrice domestica. Inoltre, i genitori del sig. *** hanno acquistato un’abitazione sita in **, per la quale hanno contratto anche un mutuo.

I genitori del sig. *** si erano detti disposti ad accoglierlo presso la loro abitazione e a provvedere alle sue esigenze nel caso in cui la Corte di Appello di Trento avesse accolto l’istanza di modifica della

custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, e ciò a riprova della certa **effettività dei legami familiari** tenuti dal ricorrente⁸.

Ebbene, se è senz'altro vero che *“ogni custodia cautelare”* determina necessariamente un danno per i legami familiari del soggetto ristretto, è anche vero che nel caso di specie **per due volte** è stata richiesta la conversione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, la quale senz'altro avrebbe evitato al sig. *** di subire i danni dovuti all'improvviso e illegittimo allontanamento dalla sua famiglia; tuttavia, tale richiesta – come noto – è sempre stata **respinta**, in forza di un asserito *“pericolo di fuga”* del sig. *** (pericolo che, per quanto concerne la prima ordinanza di rigetto, la Corte di Cassazione ha stabilito non essere stato nemmeno compiutamente motivato).

Dunque, è evidente la sussistenza del danno familiare subito dal sig. ***, specialmente in forza della circostanza per cui tale danno avrebbe potuto essere evitato qualora fossero stati disposti gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere (che, si ricorda, il sig. *** ha patito **illegittimamente**).

Per quanto concerne l'incidenza che sul danno subito ha avuto la consapevolezza, da parte del sig. ***, di essere sul punto di venire estradato in uno Stato in cui avrebbe rischiato di subire trattamenti inumani e degradanti, non si vede quale rilevanza possa avere – ancora una volta – che tale consapevolezza *“non era peraltro mai affiorata nella linea difensiva seguita nell'ambito della vicenda cautelare”*, in forza del già illustrato obbligo della Corte di **verificare d'ufficio** la sussistenza di condizioni ostative all'extradizione una volta che queste vengano evidenziate dall'estradando (cosa avvenuta, come già ribadito, in sede di identificazione in data 23.08.2018).

Risulta poi quantomeno **preoccupante** l'assunto dell'Avvocatura di Stato secondo cui nessun danno sarebbe risarcibile in forza del timore patito dal sig. *** a causa della prospettiva di essere estradato in Moldavia, poiché il ricorrente deve *“ascrivere”* tale timore *“alla propria condotta criminosa in quello Stato”*.

Si trattava di estradizione processuale, dal che si evince facilmente che alcuna condotta criminosa fosse stata accertata; ma anche se vi fosse stata, per i condannati è forse possibile derogare al divieto di trattamenti inumani e degradanti?

Per quanto riguarda, infine, il danno subito a titolo professionale, a parere di questa difesa sussiste senz'altro la prova – quantomeno a livello di **elevata probabilità** – che il sig. *** sia stato privato della

⁸ Peraltro, non si vede quale incidenza possa avere sull'effettività dei rapporti familiari del ricorrente la circostanza, evidenziata dall'Avvocatura di Stato, per cui il sig. *** fosse maggiorenne, quasi a significare che al compimento dei 18 anni i legami con la famiglia debbano necessariamente presumersi affievoliti.

possibilità di svolgere attività lavorativa, e di percepire la relativa retribuzione, a causa della detenzione subita.

Egli infatti, come già specificato nell'istanza di riparazione, poco dopo la scarcerazione, ha frequentato un corso di formazione professionale tenuto dalla società ** S.R.L. dall'11 al 27 marzo 2019. Al termine di tale corso, in data **28 marzo 2019**, è stato **assunto** dalla società *** S.P.A. per la mansione di lavoratore somministrato operaio, percependo una **retribuzione mensile netta** pari a **1377,00 Euro**.

La circostanza per cui l'assunzione sia stata effettuata **soltanto un giorno dopo** il termine della frequenza del corso, rende **altamente probabile** che il sig. *** – qualora avesse potuto frequentare il corso nei mesi precedenti rispetto al marzo 2019, possibilità negata proprio a causa dell'illegittima detenzione – **sarebbe stato assunto già in epoca antecedente**.

Pertanto, devono considerarsi infondate le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in merito alle sin qui esposte ragioni che, asseritamente, giustificerebbero una riduzione dell'importo da liquidare al sig. ***

Rovereto Trento, data del deposito.

Avv. Nicola Canestrini

Si allega: istanza di modifica della misura cautelare ex art. 299 c.p.p.